

N.1710/2017 R. G.

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice - dr.ssa Valeria Montesarchio—,

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 6.9.2017,

Rilevato in fatto che:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ~~XXXXXXXXXX~~ domandava che venisse in via d'urgenza ordinato a ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. di provvedere affinché venisse cancellata l'iscrizione al Crif del proprio nominativo come da dati risultanti dal certificato aggiornato al 30.4.2017;

Deduceva il ricorrente che in data 28.04.2017 veniva a conoscenza, attraverso un Istituto Bancario, di avere una segnalazione in Crif, per un mancato pagamento di una rata di € 100,00 relativo alla Carta di Credito N. ~~XXXXXX~~ in essere con ~~XXXXXXXXXX~~, circostanza confermata dalla stessa Crif con documentazione del 17.05.2017 (All. 1). Con fax del 28.04.2017 il predetto provvedeva a contestare l'accaduto a mezzo della Confconsumatori di Grosseto, richiedendo stante la regolarità dei pagamenti, l'immediata cancellazione dalla Crif, dimostrando il pagamento dei bollettini postali relativi alla rata che parte resistente sosteneva non pagata (All 2). Lamentava che in seguito all'iscrizione illegittima anche in ragione del mancato avviso subiva un pregiudizio di immagine nonché di natura economica, come nel caso in cui, volendo accedere ad un finanziamento e/o mutuo, quest'ultimo gli venga negato proprio per via della segnalazione che perdura per 36 mesi. Infatti il ricorrente proprio nell'ambito di un'operazione di surroga veniva a conoscenza della segnalazione in Crif che stava rallentando l'iter.

Instaurato il contraddittorio si costituiva ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. che come da verbale di udienza rendeva atto dell'avvenuta cancellazione della segnalazione, attestata da nuova certificazione delle iscrizioni a Crif. Parte ricorrente pertanto confermata l'avvenuta cancellazione della segnalazione chiedeva pronunciarsi cessazione della materia del contendere con pronuncia sulle spese a suo favore.

Ritenuto in diritto:

In ordine a quanto dichiarato a verbale dalle parti sulla avvenuta cancellazione della iscrizione a Crif deve pertanto dichiararsi l'estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere, non esistendo più alcun motivo per proseguire con la procedura cautelare de quo;

Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che la cessazione della materia del contendere postula la composizione bonaria della vertenza o il venire meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto e, pertanto, non si configura in ipotesi di semplice esecuzione, pur spontanea, di un provvedimento possessorio o cautelare, quando fra le parti in causa permanga contrasto anche sulla sorte di tali provvedimenti, avendo esse certamente interesse alla pronuncia definitiva destinata ad assorbire il provvedimento sommario o d'urgenza, a meno che non vi sia il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della



domanda ovvero la rinuncia alla prosecuzione del giudizio, nel qual caso soltanto può dirsi venuta meno ogni situazione di contrasto tra le parti (si argomenta da Cass. sez. lav. 28-5-2003 n. 8478, 5-8-2003 n. 11820, Cass. 22-3-2002 n. 4127, 10-9-97 n. 8829, 6-7-84 n. 3970, 13-5-82 n. 3007).

Tali essendo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione dell'istituto della cessazione della materia del contendere al procedimento possessorio o cautelare, deve dirsi che il comportamento processuale delle parti depone nel senso della permanenza di situazioni di contrasto tra le parti.

Invero, pur avendo dato atto dell'intervenuta cancellazione della iscrizione a sofferenza della posizione del ricorrente la ~~XXXXXXXXXX~~ nella comparsa di risposta ha contestato la sussistenza dei presupposti della domanda cautelare e la parte ricorrente a verbale ha replicato alla linea difensiva assunta dalla controparte.

Si procede, quindi, alla verifica della sussistenza dei presupposti che giustificano in provvedimento cautelare, il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Entrambi i presupposti sono presenti nel caso di specie. Quanto al *fumus* si rileva che parte resistente non ha prodotto il preavviso richiesto dalla normativa di settore, mentre è provata la segnalazione come da certificato prodotto in atti dal ricorrente. Inoltre l'avvenuto pagamento dei bollettini della carta di credito rateale è provato dalla produzione del ricorrente e non contestato dalla resistente.

Quanto al pregiudizio irreparabile occorre rilevare che la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia comporta un pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente, consistente nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato ed alla conseguente difficoltà di accedere a nuove linee di credito (Ordinanza Tribunale di Milano 14 aprile 2016), oltre in genere a finanziamenti così come lamentato attualmente dal ricorrente . . .

Le spese devono essere pertanto liquidate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

1- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare;

2- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00 per compenso, € 259,00 per spese, oltre spese forf., IVA e CPA.

Si comunichi.

Grosseto, 6.9.2017

Il Giudice
Dr.ssa Valeria Montesarchio